



Sommario

REGOLAMENTO REGIONALE

REGOLAMENTO REGIONALE 28 novembre 2006, n. 6

Disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti al Presidente, ai componenti ed agli invitati della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 25 ottobre 2006, n. 356

Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della Legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 29 maggio 2003, depositato in Cancelleria il 7 giugno 2003 ed iscritto al n. 50 del Registro ricorsi 2003

REGOLAMENTI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 novembre 2006, n. 6

DISCIPLINA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPETTANTI AL PRESIDENTE, AI COMPONENTI ED AGLI INVITATI DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO

con delibera n. 1658 del 27 novembre 2006

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA

il seguente regolamento con decreto n. 248 del 28 novembre 2006

Art. 1

Presidente e componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo residenti in Italia

1. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, disciplinata dalla legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo) e del suo Comitato esecutivo, spetta ai componenti residenti nel territorio nazionale, ad eccezione del Presidente, un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla L.R. 18 marzo 1985, n. 8 "Norme in materia di compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali".

2. Per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari, riunioni, conferenze nel territorio nazionale, spetta al Presidente ed ai consultori di cui al comma 1 un rimborso pari al trattamento economico di missione previsto per dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione in Italia.

3. Al Presidente ed ai consultori di cui al comma 1 che in rappresentanza della stessa si recano all'estero, previa autorizzazione della Presidenza della Giunta regionale, spettano:

- a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio previste per i dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione all'estero;
- b) un rimborso in misura forfetaria di importo pari all'indennità di trasferta all'estero prevista per i dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione all'estero.

4. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato esecutivo, che si svolgono in luogo diverso dalla sede della Regione Emilia-Romagna, spetta al Presidente della Consulta il rimborso delle spese previste per i dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione nel territorio nazionale.

5. Alle spese concernenti l'indennità di carica del Presidente della Consulta, così come indicato al comma 3 dell'art. 21 della L.R. n. 3 del 2006 al rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione, si farà fronte mediante imputazione delle spese al Capitolo 50020 "Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione, di consigli, comitati e commissioni – Spese obbligatorie".

Art. 2

Componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo residenti all'estero

1. Ai componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo residenti all'estero, è corrisposto, per la loro partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per le missioni svolte nell'ambito della carica di consultore che si svolgono nel territorio nazionale:

- a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio previste per i dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione all'estero;
- b) un rimborso in misura forfetaria di importo pari all'indennità di trasferta all'estero prevista per i dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione all'estero.

2. Per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari, riunioni, conferenze che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, spetta ai consultori residenti all'estero unicamente il rimborso delle spese previste per i dipendenti

regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione nel territorio nazionale.

Art. 3

Invitati residenti all'estero e nel territorio nazionale

1. Agli invitati ai lavori della Consulta ad incontri, convegni, seminari, riunioni, conferenze e simili che si svolgono sia nel territorio nazionale e sia all'estero, spetta unicamente, qualora non corrisposto da altro Ente, il rimborso delle spese vive previste per il trattamento di missione attribuito ai dirigenti regionali.

Art. 4

Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo in qualità di funzionario delegato

1. Annualmente la Giunta regionale assegna al Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo il fabbisogno previsto per le spese di funzionamento, il quale le amministra in qualità di funzionario delegato della Regione a norma del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 (Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati) per la disciplina della gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 novembre 2006

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

- Schema di Regolamento approvato con deliberazione della Giunta n. 1535 del 6 novembre 2006.
- Parere di conformità sullo Schema di Regolamento espresso con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 89 del 23 novembre 2006.

- Regolamento approvato con deliberazione di Giunta n. 1658 del 27 novembre 2006.
- Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 248 del 28 novembre 2006.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 5

1) Il testo dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 che concerne **Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo** è il seguente:

«Art. 21 – Spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta (omissis)

3. Al Presidente della Consulta, qualora sia persona estranea all'Amministrazione regionale, viene attribuito un compenso pari al 50% dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale). (omissis)».

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 25 ottobre 2006, n. 356

Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della Legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 29 maggio 2003, depositato in Cancelleria il 7 giugno 2003 ed iscritto al n. 50 del Registro ricorsi 2003

In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai signori:

Franco Bile, Presidente; Giovanni Maria Flick, Francesco Ammirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Maria Rita Saulle, Giuseppe Tesauro, Paolo Maria Napolitano, Giudici;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della Legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 29 maggio 2003, depositato in Cancelleria il 7 giugno 2003 ed iscritto al n. 50 del Registro ricorsi 2003;

visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna; udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2006 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 maggio 2003 e depositato il successivo 7 giugno, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazione organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003), denunciandone il contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento all'art. 34, comma 11 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003), e con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni;

che il ricorrente evidenzia che l'art. 3 censurato prevede la copertura dei posti vacanti nelle strutture della Giunta e del Consiglio regionale e che l'art. 4, anch'esso oggetto di denuncia, stabilisce che le Aziende sanitarie e l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) procedano ad assunzioni di personale; tali previsioni – si precisa ancora nel ricorso – «sono riferite all'anno 2003, stante l'art. 1, che dispone la validità della legge regionale fino al 31/12/2003»;

che, ad avviso della difesa erariale, le norme impugnate eccederebbero la competenza regionale, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, «che indica la materia del «coordinamento della finanza pubblica» tra quelle a legislazione concorrente», mancando peraltro di individuare «la tipologia del personale da reclutare nell'anno 2003 e rimandando genericamente alla determinazione del fabbisogno annuale di personale ed alla rideterminazione delle dotazioni organiche»;

che, a tal fine, rileverebbe l'art. 34, comma 11 della Legge n. 289 del 2002, il quale prevede «l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei quali verranno fissati i criteri e i limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003», specificando che dette assunzioni, salvo il ricorso alle procedure di mobilità, «devono essere contenute entro il limite percentuale nella stessa disposizione indicata (50% delle cessazioni dal servizio dell'anno 2002), tenuto conto della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti»; sicchè, le Amministrazioni regionali, gli Enti locali e gli Enti del Servizio Sanitario nazionale possono procedere ad assunzioni entro il predetto limite percentuale;

che, peraltro, secondo il ricorrente, sarebbe violato anche il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni «stante i tavoli di concertazione che sono in atto, presso la Conferenza Stato-Regioni per stabilire i limiti e i criteri» dei predetti decreti;

che si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la quale ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione «per indeterminatezza e genericità dell'oggetto» e, comunque, per la sua infondatezza, rammentando in una successiva memoria – con la quale ha esposto le ragioni a sostegno delle rassegnate conclusioni – che sulla norma interposta invocata dal ricorrente questa Corte si è pronunciata con la Sentenza n. 390 del 2004, dichiarando solo in parte l'incostituzionalità dell'art. 34, comma 1 della Legge n. 289 del 2002;

che, nel corso dell'udienza pubblica, la difesa erariale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, depositando la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006 con la quale si assume siffatta determinazione in riferimento alla proposta impugnazione; la Regione Emilia-Romagna, a sua volta, ha dichiarato di accettare la anzidetta rinuncia.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della parte resistente, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

IL PRESIDENTE
Franco Bile

IL REDATTORE
Paolo Maddalena

IL CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2006.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.